

**ASSOCIAZIONE  
TRA  
L'UNIONE EUROPEA  
E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA**  

---

**Il sottocomitato doganale**

**Bruxelles, 7 marzo 2016  
(OR. en)**

**UE-MD 1103/16**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0040 (NLE)**

---

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA recante sostituzione del protocollo II dell'accordo di associazione tra L'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

---

PROGETTO

**DECISIONE N. .../2016 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE  
UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA**

**del ...**

**recante sostituzione del protocollo II dell'accordo di associazione tra  
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica  
e i loro Stati membri, da una parte,  
e la Repubblica di Moldova, dall'altra,  
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 38 del protocollo II di tale accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,

---

<sup>1</sup> GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 144, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (l'"accordo"), fa riferimento al protocollo II dell'accordo (il "protocollo II) che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.
- (2) La maggior parte delle disposizioni dell'accordo riguardanti gli scambi e le questioni commerciali, compreso il protocollo II, sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (3) L'articolo 38 del protocollo II dispone che il sottocomitato doganale di cui all'articolo 200 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.
- (4) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>1</sup> (la "convenzione") è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

---

<sup>1</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

- (5) L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Il comitato misto della convenzione ha stabilito, con la decisione n. 2 del 21 maggio 2014<sup>1</sup>, che la Repubblica di Moldova sia invitata ad aderire alla convenzione.
- (6) L'Unione e la Repubblica di Moldova hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 31 luglio 2015. Di conseguenza, a norma dell' articolo 10, paragrafo 3 della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Repubblica di Moldova rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° settembre 2015.
- (7) È pertanto opportuno sostituire il protocollo II con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 217 del 23.7.2014, pag. 88.

*Articolo 1*

Il protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere da ...

Fatto a ..., il

*Per il sottocomitato doganale*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO

### Protocollo II

relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
e ai metodi di cooperazione amministrativa

#### ARTICOLO 1

##### Norme di origine applicabili

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>1</sup> (la "convenzione").
2. Tutti i riferimenti all'"accordo pertinente" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

#### ARTICOLO 2

##### Composizione delle controversie

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32, dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

---

<sup>1</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

### ARTICOLO 3

#### Modifiche del protocollo

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

### ARTICOLO 4

#### Recesso dalla convenzione

1. Se l'Unione europea o la Repubblica di Moldova notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Repubblica di Moldova avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova.

## ARTICOLO 5

### Disposizioni transitorie - cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

---